

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL NUCLEO DI
VALUTAZIONE
DELL'UNIONE MONTANA
"ALTO MONFERRATO ALERAMICO"**

Approvato con deliberazione di Giunta n. 6 del 10/01/2025

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. E' istituito il Nucleo di Valutazione (NdV) dell'Unione Montana "Alto Monferrato Aleramico" in forma monocratica.

ART. 2 – COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA, REVOCA E COMPENSO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il NdV monocratico è composto da un esperto esterno individuato in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione d'interesse, sulla base della presentazione del *curriculum* e della valutazione dell'esperienza in possesso del soggetto.

2. L'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la nomina del NdV dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente per almeno 15 (quindici) giorni.

3. I candidati dovranno produrre ai fini dell'eventuale nomina:

- a. *curriculum vitae*;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione di essere in possesso dei requisiti per la nomina, da indicarsi specificatamente;
- c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza delle cause d'inconferibilità ed incompatibilità;
- d. indicazione del compenso.

4. Per la scelta non si applica l'art. 7, comma 6, del d. lgs n. 165/2001, così come espressamente previsto dal comma 6-quater del medesimo articolo.

5. I *curricula* di coloro i quali, entro termini prescritti, avranno manifestato l'interesse a svolgere la funzione di componente unico del NdV saranno esaminati dal Segretario che, in relazione ai titoli di studio posseduti dai candidati e all'esperienza professionale degli stessi, provvederà, nel caso siano pervenute più di dieci domande, a selezionare una rosa di tre candidati che saranno sottoposti all'attenzione del Presidente, il quale individuerà il soggetto a cui affidare l'incarico tramite decreto. Il Segretario potrà procedere all'individuazione delle candidature da proporre al Presidente anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse, ove questa sia ritenuta idonea e qualificata ai fini dell'eventuale nomina. Non si procederà alla formulazione di una proposta di nomina qualora, ad insindacabile giudizio del Segretario, nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta adeguata. Il provvedimento di nomina del componente, il *curriculum* ed il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

6. La procedura di individuazione non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria

7. L'importo da corrispondere al componente unico del NdV dovrà essere indicato nella manifestazione d'interesse. Tale importo non può essere superiore al compenso percepito dall'organo di revisione.

8. Il NdV dura in carica n. 3 (tre) anni. L'incarico può essere rinnovato una volta soltanto per ulteriori tre anni. Il NdV continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo NdV, che dovrà avvenire entro novanta giorni dalla scadenza dell'incarico.

9. La revoca del NdV avviene, previa comunicazione di contestazione, con provvedimento motivato del Presidente nel caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere altresì motivata da gravi inadempimenti, negligenza, imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento dell'incarico.

ART. 3 – REQUISITI DEL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il componente del Nucleo di Valutazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento di studi in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale;
- esperienza documentata di almeno cinque anni, rinvenibile nel *curriculum vitae*, in posizioni di responsabilità, in materia di organizzazione e di gestione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati;
- buone e comprovate conoscenze informatiche.

2. Qualora i candidati abbiano già rivestito il ruolo di componente di nucleo di valutazione o di OIV, anche presso altra amministrazione, devono darne indicazione nel curriculum.

3. Non può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione:

- chi sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV o di componente di nucleo di valutazione prima della scadenza del mandato;
- chi sia incorso nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000;
- chi abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dipendenti in servizio o con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
- chi si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- chi rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4.L'assenza delle situazioni di cui al suddetto elenco deve essere oggetto di formale dichiarazione del candidato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

5.Possono far parte del nucleo di valutazione anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni.

ART. 4 – COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1.Il NdV espleta, in piena autonomia i compiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti.

2. In particolare, a titolo esemplificativo:

- a) propone ed esprime parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;
- b) monitora il funzionamento complessivo del sistema, la trasparenza e l'integrità dei controlli interni;
- c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del d. lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dal decreto medesimo, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'Ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- d) provvede alla misurazione e alla valutazione della performance così come definita nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dalla Giunta;
- e) propone la valutazione annuale dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione;
- f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- h) esprime i pareri obbligatori previsti dalla legge.

3. Il NdV riferisce periodicamente al Presidente sul proprio operato. Per la sua attività si avvale della collaborazione del Segretario e dei Responsabili dei servizi.

ART. 5 – DIRITTO DI ACCESSO

1.Il Nucleo di valutazione nell'esercizio e per le finalità del controllo ha accesso ad ogni dato, informazione o documento in possesso dell'ente e può richiedere, agli uffici tutti, oralmente o per iscritto, tutte le informazioni, i dati, il materiale e la documentazione ritenuti necessari per l'assolvimento delle funzioni attribuite.

2. Il Segretario, i titolari di incarico di elevata qualificazione ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con il NdV.

ART. 6 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il NdV è tenuto al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualsiasi titolo, per i soli fini dettati dalla presente convenzione e limitatamente al periodo di espletamento dell'incarico, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle eventuali banche dati non più utili per le proprie finalità.

ART. 7 – GESTIONE ASSOCIATA

1.Nel caso di adesione a convenzione con altri Enti ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000 per la gestione associata del Nucleo di Valutazione, le modalità di individuazione, nomina e revoca del componente unico del NdV sono disciplinate dal testo convenzionale. Il testo convenzionale individua, inoltre, l'Ente capo-convenzione, a cui sono demandati i compiti derivanti dalla gestione in forma associata.